

**DELIBERAZIONE 5 DICEMBRE 2017**  
**807/2017/E/EEL**

**DECISIONE DEI RECLAMI PRESENTATI DALLA SOCIETÀ FOTOVOLTAICA S.R.L. NEI  
CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 5 dicembre 2017

**VISTI:**

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il Testo Integrato delle Connessioni Attive (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2014, 595/2014/R/eel e, in particolare, l'Allegato A, recante "Regolazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta";
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel e, in particolare, l'Allegato B, recante il Testo Integrato Misura Elettrica (di seguito: TIME);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 657/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2016, 695/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 21/2017/A;

- la deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A;
- la nota prot. generale dell’Autorità 4725 dell’8 febbraio 2017, con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

**FATTO:**

1. Fotovoltaica S.r.l. (di seguito: reclamante) ha presentato sette reclami nei confronti di e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore o e-distribuzione) contestando la errata o la mancata trasmissione al Gestore dei Servizi Energetici-GSE S.p.a. (di seguito: GSE) dei dati di misura dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete dai propri impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, identificati dai codici dei rispettivi punti di connessione alla rete (POD IT001E76822633, IT001E79108353, IT001E79115490, IT001E76792651, IT001E78591071, IT001E76167465 e IT001E78589917);
2. i reclami sono stati presentati:
  - in data 4 maggio 2017 (prot. Autorità 16386 del 5 maggio 2017), con riferimento al POD IT001E76822633;
  - in data 5 maggio 2017 (prot. Autorità 16653 del 9 maggio 2017), con riferimento al POD IT001E76792651;
  - in data 5 maggio 2017 (prot. Autorità 16654 del 9 maggio 2017), con riferimento al POD IT001E78589917;
  - in data 9 maggio 2017 (prot. Autorità 16847 del 10 maggio 2017), con riferimento al POD IT001E78591071;
  - in data 9 maggio 2017 (prot. Autorità 16848 del 10 maggio 2017), con riferimento al POD IT001E76167465;
  - in data 11 maggio 2017 (prot. Autorità 17588 del 16 maggio 2017), con riferimento al POD IT001E79108353;
  - in data 11 maggio 2017 (prot. Autorità 17589 del 16 maggio 2017), con riferimento al POD IT001E79115490;
3. con note del 17 maggio 2017 (prot. Autorità 17652, 17651, 17653, 17657 e 17650, relative, rispettivamente, ai POD IT001E76822633, IT001E76792651, IT001E78589917, IT001E78591071, IT001E76167465) e del 19 maggio 2017 (prot. Autorità 17965 e 17985, relative, rispettivamente, ai POD IT001E79108353 e IT001E79115490), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio dei procedimenti di trattazione dei reclami;
4. con nota dell’8 giugno 2017 (prot. Autorità 19995), l’Autorità ha richiesto al gestore alcune informazioni inerenti tutti i reclami presentati;
5. con nota del 16 giugno 2017 (prot. Autorità 21084 del 19 giugno 2017), il gestore ha risposto alla suddetta richiesta di informazioni;
6. con nota del 22 giugno 2017 (prot. Autorità 21728 del 23 giugno 2017), il reclamante ha presentato alcune repliche alla nota di e-distribuzione;

7. con nota del 27 giugno 2017 (prot. Autorità 22207 del 28 giugno 2017), e-distribuzione ha contro-replicato alla nota del reclamante;
8. con nota del 20 novembre 2017, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Disciplina;
9. in considerazione della sostanziale affinità delle questioni tecniche e giuridiche controverse, i sette reclami presentati da Fotovoltaica S.r.l., con riferimento ai POD IT001E76822633, IT001E76792651, IT001E78589917, IT001E78591071, IT001E76167465, IT001E79108353 e IT001E79115490, possono costituire oggetto di trattazione congiunta.

**QUADRO NORMATIVO:**

10. Ai fini della risoluzione delle presenti controversie, rilevano le disposizioni dell'Autorità in materia di misura dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione contenute, per il 2016, nell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 595/2014/R/eel e, dal 1 gennaio 2017, nel TIME;
11. rileva, in particolare, l'obbligo posto in capo al gestore di rete di trasmettere al GSE, entro il giorno quindici (15) del mese successivo a quello di riferimento, la registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta dagli impianti incentivati (articolo 10, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 595/2014/R/eel e articolo 24, comma 1, del TIME).

**QUADRO FATTUALE:**

12. In data 9 e 10 marzo 2017, il reclamante segnalava al gestore alcuni problemi in merito alla comunicazione al GSE dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta e dell'energia elettrica immessa in rete da sette impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui è titolare. Segnatamente, il reclamante evidenziava:
  - il mancato invio al GSE delle misure dell'energia elettrica prodotta per l'anno 2016, in relazione ai POD IT001E76822633, IT001E76792651, IT001E78589917 e IT001E76167465;
  - il mancato invio al GSE delle misure dell'energia elettrica prodotta nel periodo aprile-dicembre 2016, con riguardo al POD IT001E78591071;
  - l'invio di un dato dell'energia elettrica immessa in rete nel mese di agosto 2016 non congruente con il dato dell'energia elettrica prodotta nello stesso mese, con riferimento al POD IT001E79108353;
  - che, per il mese di gennaio 2017, il dato dell'energia elettrica prodotta trasmesso al GSE risultava minore del dato dell'energia elettrica immessa in rete, con riferimento al POD IT001E79115490;
13. in assenza di riscontri da parte del gestore nei termini previsti, Fotovoltaica S.r.l. azionava il rimedio offerto dalla procedura giustiziale di cui alla deliberazione 188/2012/E/com;

14. nel corso del procedimento di trattazione dei reclami, sono state acquisite ulteriori informazioni di seguito riportate;
15. in relazione al POD IT001E76822633, il gestore ha fatto presente di aver riscontrato problemi di trasmissione delle misure al GSE e di aver quindi provveduto a trasmettere nuovamente tutte le misure relative al periodo gennaio 2016-gennaio 2017;
16. in relazione al POD IT001E76792651, il gestore ha invece rappresentato di non aver potuto comunicare tempestivamente al GSE i dati di misura del 2016, in quanto il reclamante aveva inviato in maniera incompleta la documentazione prevista per il trasferimento della responsabilità del servizio di misura della produzione, ai sensi della deliberazione 595/2014/R/eel; il gestore segnalava, dunque, al reclamante i documenti mancanti, in data 14 dicembre 2015; documenti che il reclamante forniva in data 9 maggio 2017. A seguito della completa trasmissione di detti documenti, il gestore si attivava per il recupero delle misure e per il loro invio al GSE;
17. quanto al POD IT001E78589917, il gestore ha evidenziato che le misure relative all'anno 2016 non risultavano presenti sul sito del GSE, sebbene regolarmente acquisite nei propri sistemi. Il gestore ritrasmetteva, quindi, al GSE le misure relative al suddetto POD in data 9 maggio 2017;
18. a proposito del POD IT001E78591071, il gestore ha dichiarato che, alla data del reclamo, le misure non risultavano presenti sul portale del GSE "per anomalie di trasmissione" e che, pertanto, aveva provveduto ad inviarle;
19. relativamente al POD IT001E76167465, il gestore ha dichiarato che la tele-lettura del misuratore non è sempre stata stabile e che, perciò, aveva richiesto i totalizzatori e le segnanti al produttore, in modo da predisporre i propri sistemi per la trasmissione al GSE delle misure dell'energia elettrica prodotta;
20. in relazione al POD IT001E79108353, il gestore ha confermato che le misure trasmesse al GSE, acquisite regolarmente tramite tele-lettura, risultavano pari alla somma dell'energia elettrica prodotta dalle due sezioni di impianto;
21. infine, sul POD IT001E79115490 il gestore non ha riscontrato anomalie, confermando che la misura dell'energia prodotta, per il mese di gennaio 2017, risultava regolarmente acquisita tramite tele-lettura e trasmessa al GSE.

**ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:**

22. Con riferimento ai POD IT001E76822633, IT001E78589917, IT001E78591071 e IT001E76167465, il reclamante afferma che il gestore sarebbe inadempiente agli obblighi di invio dei dati di misura, fissati dalla regolazione dell'Autorità, per il mancato rispetto dei termini previsti per l'invio di tali dati al GSE;
23. per quanto concerne il POD IT001E79108353, il reclamante sostiene invece che la differenza positiva di 17.178 kWh tra l'energia elettrica prodotta e l'energia elettrica immessa in rete nel mese di agosto 2016 non sia un dato compatibile con la mancanza di attività lavorativa riscontrata nel sito ove è installato

- l'impianto di produzione e, pertanto, ribadisce la propria convinzione che il dato sia errato;
24. per quanto attiene il POD IT001E79115490, il reclamante chiede al gestore di fornire spiegazioni in merito al fatto che il dato dell'energia elettrica immessa risulta maggiore di quello dell'energia elettrica prodotta;
  25. infine, con riferimento al POD IT001E76792651, il reclamante conferma quanto dichiarato dal gestore (cfr. punto 16).

**ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:**

26. Con riferimento ai POD IT001E76822633, IT001E78589917, IT001E78591071 e IT001E76167465, il gestore afferma di aver risolto tutte le problematiche di acquisizione e/o trasmissione dei dati di misura al GSE e di aver inviato tutti i dati relativi al 2016 e al 2017;
27. quanto ai POD IT001E79108353 e IT001E79115490, il gestore ribadisce che le misure contestate sono state regolarmente acquisite e, pertanto, non ritiene ci siano errori nei valori comunicati al GSE.

**VALUTAZIONE DEL RECLAMO:**

28. In via preliminare, può considerarsi cessata la materia del contendere per il POD IT001E76792651, in relazione al quale la ricostruzione dei fatti operata dal gestore nell'ambito del presente procedimento di trattazione del reclamo è stata confermata dal reclamante il quale ha riconosciuto che il gestore ha correttamente inviato i relativi dati di misura.
29. Per quanto attiene, invece, alle contestazioni mosse dal reclamante con riferimento ai POD IT001E76822633, IT001E78589917, IT001E78591071 e IT001E76167465, pur riconoscendo che il gestore si è attivato per risolvere i problemi evidenziati dal reclamante nel mese di marzo 2017, nondimeno non si può fare a meno di rilevare come l'invio dei dati di misura corretti al GSE si sia perfezionato in ritardo rispetto al termine del 15° giorno del mese successivo a quello di riferimento previsto dalla deliberazione 595/2014/R/eel;
30. in merito poi alla contestazione relativa all'esattezza dei dati di misura rilevati sul POD IT001E79115490, si osserva come dalla documentazione disponibile risulti che, nel mese di gennaio 2017, l'impianto del reclamante abbia immesso in rete 34.074 kWh, a fronte di una produzione, nello stesso mese, di 20.816 kWh. Appare evidente come i due dati non siano tra loro compatibili; ed infatti, l'energia elettrica immessa in rete non può risultare maggiore del 64% rispetto a quella prodotta, nemmeno ammettendo un errore dovuto alla precisione degli strumenti di misura o ad una mancata sincronizzazione degli orologi interni ai due contatori. Pertanto, alla luce della notevole differenza tra valore dell'energia immessa e valore dell'energia prodotta, almeno uno dei due suddetti dati di misura forniti dal gestore non è, sicuramente, corretto;

31. per quanto attiene, infine, alla presunta inesattezza delle misure di energia elettrica relative al POD IT001E79108353 nel mese di agosto 2016, il reclamante non ha fornito alcun elemento a sostegno della propria tesi, in base alla quale la differenza di 17.178 kWh tra l'energia elettrica prodotta e l'energia elettrica immessa in rete non sarebbe compatibile con la mancanza di attività lavorativa nel sito ove è installato l'impianto di produzione

### **DELIBERA**

1. di accogliere in parte i reclami presentati da Fotovoltaica S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a.:
  - a) con riferimento ai POD IT001E76822633, IT001E78589917, IT001E78591071 e IT001E76167465, avendo accertato la violazione, da parte di e-distribuzione S.p.a., dell'articolo 10, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 595/2014/R/eel;
  - b) con riferimento al POD IT001E79115490, avendo accertato la non corretta erogazione del servizio di misura da parte di e-distribuzione S.p.a.;
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.a. di verificare i dati di energia elettrica prodotta e immessa in rete nel mese di gennaio 2017 tramite il POD IT001E79115490 ed effettuare le relative rettifiche;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

5 dicembre 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*